



ORDINE dei FARMACISTI
PROVINCIA DI BOLOGNA
ARRIVATO IL 20/08/07
PROTOCOLLO N. 5910

RACCOMANDATA A/R

8 AGO. 2007

UFF.
PROT.
Oggetto:

DRE/MDT/CR
20070008845/AG

Roma

Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari

Resp. del procedimento. Dr M. Di Tommasi
Resp. dell'istruttoria: dr ssa C. Riccieri

ORDINE PROVINCIALE DEI
FARMACISTI DI BOLOGNA
Via Garibaldi, 3
40124 - BOLOGNA - BO

Si comunica che il Comitato Centrale di questa Federazione ha approvato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui agli artt. 20 e 21 del DLgs 196/2003, deliberato dal Consiglio Direttivo di codesto Ordine, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, terzo comma del DPR 5.4.1950 n. 221 lo ha trasmesso al Ministero della Salute, con nota raccomandata A/R recante la stessa data della presente.

Il regolamento è immediatamente esecutivo.

Si rammenta che, com'è noto, il Ministero stesso, entro il termine di tre mesi dalla ricezione può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per vizi di legittimità.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Giacomo Leopardi)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO (06) 4450361 - TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 - CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it



Prot. n. 5831

Bologna, li 26 giugno 2007

DELIBERAZIONE

Il Consiglio direttivo, nella seduta del 25 giugno 2007 (delibera n. 86):

- considerati gli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/2003, che prevedono, per il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, l'adozione di un regolamento in conformità al parere espresso dal Garante della Privacy anche su schemi tipo;
- considerato quanto comunicato dalla Federazione Nazionale con circolare n. 6983 del 07.06.2007;
- considerato che il Ministero della salute, con nota del 30.11.2005, aveva inizialmente comunicato alla Federazione che, in qualità di Ministero vigilante, avrebbe provveduto ad adottare il suddetto regolamento anche per conto delle Federazioni nazionali e degli Ordini e dei Collegi delle Professioni Sanitarie;
- considerato che, con nota fatta pervenire in data 28.05.2007, modificando completamente il proprio precedente orientamento, lo stesso Ministero ha, al contrario, comunicato che il regolamento doveva essere adottato da ciascun Ente e trasmesso al Ministero ai fini dell'approvazione;
- considerato che il termine per l'adozione di tale regolamento, più volte prorogato, è scaduto il 28.02.2007;
- ritenuta l'argenza di adottare il suddetto regolamento;
- visto lo schema tipo di regolamento approvato dal Garante della Privacy;
- visto lo schema di regolamento trasmesso dalla Federazione Nazionale;
- visto l'art. 35 del DPR 221/1950;

DELIBERA

di adottare il regolamento richiamato in premessa come regolamento dell'Ordine per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/2003.

Tale regolamento, ex. art. 35 del DPR 221/1950, sarà sottoposto all'approvazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

Il Segretario
Dr.ssa Marisa Bertuzzi



Il Presidente
Dr. Franco Cantagalli

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna

40124 Bologna - Via Garibaldi, 3 - Tel. e Fax 051.58.12.25 - E-mail: segreteria@ordfarmbo.it - www.ordfarmbo.it
Codice Fiscale 80076650375 - C/C Postale 19389402

**REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL D.Lgs. 196/2003
DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DI BOLOGNA**

Il Consiglio Direttivo

PREMESSO CHE :

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

- il medesimo articolo 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;

c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

- sempre ai sensi del citato articolo 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g);

- l'articolo 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione e la diffusione;

RITENUTO necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate dall'Ordine ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi e di raffronto;

RITENUTO altresì di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che l'Ordine deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui al presente regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare

riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTA l'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/05 relativa al trattamento dei dati a carattere giudiziario;

ACQUISITO in data 28 febbraio 2007 il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della categoria attraverso la pubblicazione anche nel sito Internet dell'Ordine;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa e, pertanto, non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.

DELIBERA di adottare il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali:

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili all'Ordine per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate dalla legge.

Art. 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, gli allegati che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 6, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D. Lgs. 196/2003.

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente Regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

Le operazioni di raffronto e comunicazione individuate nel presente Regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento sono ammessi esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che li prevedono.

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del D. Lgs. 196/2003).

Art. 3

Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Art. 4

Articolazione del Regolamento

Il presente Regolamento individua i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite dall'Ordine, seguendo l'elenco della seguente tabella:

N° allegato	Denominazione del trattamento
1	Attività relativa alle iscrizioni agli albi
2	Attività relativa al procedimento disciplinare
3	Attività relativa ai benefici assistenziali e previdenziali a favore degli iscritti e loro familiari
4	Attività conciliativa
5	Gestione del contenzioso -- attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio e alla difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale dell'Ordine
6	Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'Ordine ivi compreso il riconoscimento di benefici

Art. 5

Norma di chiusura

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e, a norma dell'articolo 20 D.Lgs. 196/2003, comma 4, è aggiornato ed integrato periodicamente, adottando adeguate forme di pubblicità.

Luogo, data

BOLOGNA, li 12.06.2007

Allegato n. 1

.....
.....
Denominazione del trattamento

Attività relativa alla tenuta degli albi.

Fonte normativa

DLCPS 13 settembre 1946, n. 233 ; DPR 5 aprile 1950, n. 221; Legge 25 giugno 1940, n. 1066; Codice penale; Codice di procedura penale.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Iscrizioni, variazioni, cancellazioni e sospensioni dall'albo professionale (articoli 68, comma 2, lettera g e 71 del decreto legislativo n. 196/2003).

Tipi di dati trattati

- † Convinzioni politiche religiose
- † Origine etnica
- † Vita sessuale (soltanto in caso di rettificazione di attribuzione di sesso)
- † Dati giudiziari

Operazioni eseguite

Modalità di trattamento dei dati

- † con modalità informatizzate
- † in forma cartacea

Trattamento "ordinario" dei dati

- † Raccolta: presso gli interessati presso terzi
- † Elaborazione: in forma cartacea con modalità informatizzate
- † Altre operazioni ordinarie

Particolari forme di elaborazione

† Raffronti di dati:

con altri soggetti pubblici o privati: *amministrazioni certificanti ai sensi dell'articolo 43 del DPR n. 445/2000.*

† Comunicazione:

Ordini e Collegi professionali di destinazione in caso di trasferimento dell'iscritto, Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della Salute in caso di ricorso avverso il diniego di iscrizione o cancellazione.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

L'Ordine tratta dati di natura giudiziaria e dati idonei a rivelare le convinzioni politiche e religiose nonché l'origine etnica, ove indispensabili per la gestione e la tenuta degli albi. In particolare i dati idonei a rilevare i dati relativi alle convinzioni politiche, religiose e di origine etnica possono venire in rilievo dalla documentazione prodotta dai profughi o rimpatriati per motivi politici che richiedono l'iscrizione agli albi professionali.

I dati sensibili concernenti la vita sessuale possono venire in rilievo soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso, al fine di rettifica da parte dell'Ordine dei dati contenuti per legge nell'albo professionale. I dati giudiziari rilevanti nella gestione e tenuta dell'albo vengono acquisiti successivamente alla presentazione delle domande di iscrizione agli albi e vengono poi esaminati e aggiornati al fine di verificare i requisiti richiesti. I dati giudiziari possono rilevare ai fini della cancellazione dell'iscritto dall'albo e ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine o sanzioni penali da parte dell'Autorità giudiziaria che si ripercuotono sull'attività di gestione e tenuta dell'albo da parte dell'Ordine.

Si effettuano raffronti in particolare con l'Autorità giudiziaria relativamente a quanto dichiarato dall'interessato con riferimento al possesso dei requisiti di onorabilità e moralità.

In caso di trasferimento dell'iscrizione, i dati dell'iscritto contenuti nel Certificato del Casellario giudiziale sono comunicati all'Ordine di destinazione.

In caso di ricorso avverso il diniego di iscrizione o la cancellazione, i dati giudiziari connessi alla perdita dei requisiti di moralità e onorabilità sono comunicati alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della Salute.

Denominazione del trattamento

Attività relativa al procedimento disciplinare.

Fonte normativa

DLCPS 13 settembre 1946, n. 233; DPR 5 aprile 1950, n. 221; Legge 1066/40; Codice penale; Codice di procedura penale.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Esercizio del potere disciplinare e applicazione delle relative eventuali sanzioni disciplinari d'ufficio, anche a seguito di esposti e segnalazioni nei confronti dell'iscritto o su richiesta del Procuratore della Repubblica o del Ministro della Salute. Applicazione delle misure cautelari nei casi previsti dalla legge (articoli 67 e 71 del decreto legislativo n. 196/2003).

Tipi di dati trattati

† Stato di salute patologie attuali patologie pregresse terapie in corso dati sulla salute relativi anche a terzi

† Dati giudiziari

Operazioni eseguite

Modalità di trattamento dei dati

† con modalità informatizzate

† in forma cartacea

Trattamento "ordinario" dei dati

† Raccolta: presso gli interessati presso terzi

† Elaborazione: in forma cartacea con modalità informatizzate

† Altre operazioni ordinarie

Particolari forme di elaborazione

† Raffronti di dati:

con altri soggetti pubblici o privati: *amministrazioni certificanti ai sensi dell'articolo 43 del DPR n. 445/2000.*

† Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

Autorità giudiziaria

Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della Salute.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

L'Ordine tratta i dati giudiziari degli iscritti agli Albi e quelli sulla salute dei soggetti interessati dagli esposti e dalle segnalazioni ove indispensabili al fine dell'esercizio del potere disciplinare e dell'applicazione di misure cautelari. Comunica tali dati all'Autorità giudiziaria e alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in caso di ricorso.

A tal fine, l'Ordine può acquisire dagli Uffici giudiziari informazioni relative a procedimenti penali in corso, a misure cautelari e a condanne penali eventualmente irrogate.

Lo stato di salute dell'iscritto può rilevare inoltre in caso di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziale.

.....
.....
Denominazione del trattamento

Attività relativa ai benefici assistenziali e previdenziali a favore degli iscritti e loro familiari.

Fonte normativa

DLCPS 13 settembre 1946, n.233 ; Regolamenti dell'Ordine.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Corrispondere benefici economici e altri emolumenti (articolo 68, comma 2, lett.g) del decreto legislativo n. 196/2003). Applicazione della disciplina in materia previdenziale e assistenziale(art.112, comma 2, lett.f) d.Lgs 196/03).

Tipi di dati trattati

Stato di salute patologie attuali patologie pregresse terapie in corso dati sulla salute relativi ai familiari interessati

Operazioni eseguite

Modalità di trattamento dei dati

con modalità informatizzate
 in forma cartacea

Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta: presso gli interessati presso terzi
 Elaborazione: in forma cartacea con modalità informatizzate
 Altre operazioni ordinarie
Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

Enti e Casse di previdenza e assistenza limitatamente al caso in cui siano diretti erogatori del beneficio
 Federazione Nazionale limitatamente al caso in cui sia soggetto erogatore del beneficio

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati sullo stato di salute vengono acquisiti a seguito della richiesta dei benefici previsti dalla legge presentata dall'interessato o dai loro familiari. Per il riconoscimento di inabilità temporanea assoluta all'esercizio professionale, per l'invalidità assoluta permanente e per la concessione di prestazioni assistenziali l'Ordine raccoglie presso gli interessati i dati sullo stato di salute degli iscritti e dei familiari. I dati sono trattati dall'Ordine, in particolare, per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti che danno diritto al beneficio. I dati medesimi sono comunicati all'Ente erogatore.

.....
.....
Denominazione del trattamento

Attività conciliativa.

Fonte normativa

DLCPS 13 settembre 1946, n. 233.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività di tutela (articolo 71 decreto legislativo 196/2003).

Tipi di dati trattati

Stato di salute patologie attuali patologie pregresse terapie in corso
 Dati giudiziari

Operazioni eseguite

Modalità di trattamento dei dati

con modalità informatizzate
 in forma cartacea

Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta: presso gli interessati presso terzi
 Elaborazione: in forma cartacea con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

L'Ordine tratta i dati sanitari e giudiziari nei limiti dell'effettiva indispensabilità, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dell'attività conciliativa. In particolare dati sanitari si riferiscono ai pazienti e possono desumersi dal tipo di prestazione professionale erogata dall'iscritto laddove ci sia in atto una controversia. I dati giudiziari possono altresì venire in rilievo dalla documentazione prodotta dalle parti in causa in relazione a vicende o denunce che rilevano anche sul piano penale.

1 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

Autorità giudiziaria, liberi professionisti ai fini di patrocinii e consulenze compresi quelli di controparte, assicurazioni in caso di polizze che prevedano tali comunicazioni, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, ufficio provinciale del lavoro al fine del tentativo obbligatorio dell'attività di conciliazione (D. lgs. 165/01).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'interessato ed, eventualmente, anche di informazioni sulla salute relative ai familiari di quest'ultimo è effettuato in relazione ad ogni fattispecie che può dar luogo ad un contenzioso. Tali dati sono trattati nell'ambito di pareri resi all'Amministrazione così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio e nelle sentenze anche in materia di rapporti di lavoro. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nella misura in cui ciò sia indispensabile per fornire ai difensori e all'Autorità giudiziaria gli elementi necessari per la tutela degli interessi della difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale ovvero per istruire la pratica relativa ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Dietro richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui siano in possesso l'Ordine.

.....
.....
Denominazione del trattamento

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'Ordine ivi compreso il riconoscimento di benefici.

Fonte normativa

Codice Civile; L. 20.05.1970, n. 300; d.lgs. 30.03.2001, n. 165; legge 12.03.1999, n. 68 ; D.P.R. 29.10.2001, n. 461; L. 08.03.2000, n. 53 ; D.P.R. 20.10.1998, n. 428; d.lgs. 19.09.1994, n. 626; L. 07.02.1990, n. 19 ; d.lgs. 26.03.2001, n. 151; L. 05.02.1987, n. 49; L. 5.2.1992, n. 104; d.lgs. 30.07.1999, n. 286; L. 14.02.2003, n. 30; L. 11.05.2004, n. 126; L. 24.12.1986, n. 958; L. 06.03.2001, n. 64; D.P.R. 28.12.2000, n. 445; D.P.R. 30.06.1965, n. 1124; L.336/70 CCNL del Comparto degli Enti pubblici non economici; Contratti collettivi integrativi di ogni singolo ente.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, d.lgs. 196/2003) nonché concessioni di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti (art. 68, d. lgs n. 196/2003).

Tipi di dati trattati

↑ Origine etnica
↑ Convinzioni politiche sindacali religiose filosofiche di altro genere
↑ Stato di salute patologie attuali patologie pregresse terapie in corso dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente
↑ Vita sessuale (soltanto in caso di rettificazione di attribuzione di sesso)
↑ Dati giudiziari

Operazioni eseguite

Modalità di trattamento dei dati

↑ con modalità informatizzate
↑ in forma cartacea

Trattamento "ordinario" dei dati

↑ Raccolta: presso gli interessati presso terzi
↑ Elaborazione: in forma cartacea con modalità informatizzate
↑ Altre operazioni ordinarie

Particolari forme di elaborazione

↑ Raffronti di dati:

con altri soggetti pubblici o privati: *amministrazioni certificanti ai sensi dell'articolo 43 del DPR n. 445/2000.*

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- organizzazioni sindacali (per computare i permessi nonché le trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega);
- enti assistenziali, previdenziali, assicurativi ed autorità locali di pubblica sicurezza anche in materia di malattie professionali o di infortuni sul lavoro;
- compagnie di assicurazioni su richiesta dell'interessato o qualora sia previsto dal contratto di assicurazione;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione di permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (d.lgs. 165/2001);
- ARAN con indicazione numerica del personale iscritto alle organizzazioni sindacali;
- uffici competenti per il collocamento obbligatorio in relazione all'assunzione di soggetti disabili appartenenti alle categorie protette (l. n. 68/1999);
- strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5 l. n. 300/1970 e CCNL);
- enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (al fine di gestire la procedura di mobilità);
- soggetti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ;
- Autorità giudiziaria;
- Agenzia delle Entrate nel caso in cui l'Ordine o Collegio o Federazione svolga funzioni di centro di assistenza fiscale;
- Organi preposti all'accertamento o al riconoscimento delle cause di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne i dati indispensabili all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo (comprese le forme di lavoro flessibile, le co.co.co. e le consulenze), a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. I dati sono oggetto di trattamento presso l'Ordine, per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati idonei a rilevare le opinioni politiche e sindacali possono rendersi necessari per esigenze connesse al riconoscimento di permessi e aspettative. I dati relativi alle convinzioni filosofiche e di altro genere possono venire in rilievo dalla documentazione connessa all'espletamento del servizio militare come obbiettore di coscienza (dati di archivio). I dati idonei a rilevare l'origine etnica possono avere rilevanza ai fini della concessione di benefici previsti dalla legge in favore di ex combattenti e assimilati. I dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati possono rivelarsi necessari per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o su comunicazione di terzi (Autorità giudiziaria, ASL, medico competente per accertamenti di cui al d.lgs. 626/94, Istituti di previdenza e assicurativi), anche previa richiesta da parte dell'ente. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente nei soli casi previsti dalla legge per la concessione dei benefici previsti. I dati sono conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica e assistenziale). Vengono effettuati raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Oltre ai casi sopra indicati i dati sullo stato di salute vengono acquisiti anche attraverso richieste presentate dall'interessato e/o da terzi. In caso di invalidità assoluta e permanente, l'interessato viene collocato in pensione e i dati sulla salute indispensabili all'espletamento delle pratiche pensionistiche vengono trasmessi all'ente previdenziale di riferimento. Il verbale dell'organo di consulenza medico-legale viene quindi trasmesso al comitato di verifica delle cause di servizio che esprime un parere definitivo sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio. Il riconoscimento di invalidità contratta per causa di servizio ha valore di accertamento definitivo per le richieste di equo indennizzo e di pensione privilegiata. In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi agli enti previdenziali di riferimento per l'erogazione del trattamento pensionistico.